

FOGLIO INFORMATIVO**OPERAZIONI DI MATURITY FACTORING****INFORMAZIONI SULLA SOCIETA' DI FACTORING****BCC Factoring S.p.A. - Società di Factoring del Credito Cooperativo con socio unico**

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Iccrea Banca S.p.A. (socio unico – Registro delle Imprese di Roma Codice Fiscale 02820100580) a sua volta soggetta a direzione e Coordinamento da parte di Iccrea Banca S.p.A. (Reg. Imp. Roma C.F. 04774801007)”; Gruppo Bancario ICCREA.

Sede Legale: Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma

Sede Operativa: Via C. Esterle, 11 - 20132 Milano

Numero di telefono al quale il cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto: **Tel. 02.3343401**

Numero di fax: **06.72078408**

E- mail: **info@bccfactoring.it**

Sito internet: **www.bccfactoring.it**

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale 08014440583 - R.E.A . n. 639923 - Partita I.V.A. 01934861004

Iscritta nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art.106 del D.lgs. 385/1993 (T.U.B.) con il n. 5 Capitale Sociale Euro 18.000.000,00 i.v.

Aderente all'Assifact – Associazione Italiana per il Factoring

OFFERTA FUORI SEDE

Da compilare con i dati del SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE (es. dipendente, commerciale, promotore finanziario, agente in attività finanziaria)

Dipendente

Nome e Cognome:

Qualifica:

Riferimenti: Telefono: *e-mail:*

Altro soggetto

Nome e Cognome:

Qualifica:

Società:

Riferimenti: Telefono: *e-mail:*

Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi (se soggetti iscritti):

CHE COS'E' IL FACTORING

Il factoring è un contratto con il quale la società di factoring acquista e/o gestisce i crediti, generalmente di natura commerciale, vantati dal cedente verso un insieme predefinito di debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori.

Fra i servizi, finanziari e non, che costituiscono il factoring si annovera anche la valutazione dell'affidabilità della clientela.

Maturity Factoring

Operazione di factoring che prevede il pagamento del corrispettivo a una data fissata di comune accordo tra il cedente e la società di factoring. La data può coincidere con le scadenze dei crediti ceduti oppure essere successiva.

La società di factoring può, inoltre, concedere ai debitori ceduti dilazioni di pagamento, a titolo oneroso, rispetto alla scadenza dei crediti ceduti.

L'utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di programmare i flussi relativi agli incassi, di ottenere – in caso di pro soluto - dalla società di factoring la garanzia del pagamento e di disporre di una fonte di finanziamento.

Rischi a carico del cliente

Il cliente garantisce l'esistenza dei crediti ceduti, e la possibilità in capo alla società di factoring di incassare tali crediti, e si fa carico di eventuali contestazioni del debitore ceduto.

In caso di pro solvendo, se i debitori ceduti non pagano, il cedente deve restituire alla società di factoring le somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti, oltre agli interessi, spese e commissioni concordate.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

(Divisore civile 365/366)

VOCE	DESCRIZIONE	VALORE MASSIMO	CALCOLO
ANTICIPAZIONI			
C301	TASSO ANNUO NOMINALE (TAN), POSTICIPATO	7,00%	MENSILE/TRIMESTRALE
C307	TASSO DI ACQUISTO ANNUO NOMINALE (TAN) ANTICIPATO	7,00%	0
<p><i>I tassi legati a parametri si intendono indicizzati, ossia oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione in funzione dell'andamento del parametro. Parametri di indicizzazione utilizzabili: EURIBOR 1, 3, 6 mesi, media mensile, LIBOR, TUS, Overnight, BCE, IRS. Fonte di rilevazione: il Sole 24 ore. Se previsto contrattualmente, qualora l'andamento dei mercati finanziari comportasse, per un determinato periodo, che il parametro assunto a riferimento presenti un valore negativo, ai fini del conteggio degli interessi allo stesso verrà attribuito un valore pari a zero.</i></p>			
	TASSO DI MORA	BCE + 8 punti	Interessi di mora ai sensi del Dlgs 9.10.2002 n.231, indicizzati non capitalizzati Tasso BCE di riferimento III trimestre 2018: 0,00%
<p><i>Il tasso di Mora, ove applicato, non potrà comunque mai superare il tasso soglia per il trimestre di riferimento, come pubblicato tempo per tempo da Banca d'Italia per la corrispondente categoria di crediti.</i></p>			
COMMISSIONI DI FACTORING			
C102	COMMISSIONI FLAT PRO SOLVENDO LORDE	2,00%	AL CARICO DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL LORDO DELLE NOTE CREDITO
C115	COMM. FLAT SUL SALDO DEI CREDITI DI FINE MESE	1,50%	MENSILE DA CALCOLARSI SUI CREDITI IN ESSERE A FINE MESE
C144	COMMISSIONI FLAT PRO SOLUTO LORDE	4,00%	AL CARICO DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL LORDO DELLE NOTE CREDITO
C126	COMM. GESTIONE FLAT PER MESI DURATA NOMINALE	0,50%	DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL LORDO DELLE NOTE CREDITO PER MESI DI DURATA NOMINALE
C128	COMM. GARANZIA FLAT PER MESI DURATA NOMINALE	1,00%	DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL LORDO DELLE NOTE CREDITO PER MESI DI DURATA NOMINALE
C123	COMM. PLUSFACTORING SU CREDITI SCADUTI	0,50%	MENSILE DA PERCEPIRE PER RITARDATO PAGAMENTO DEI CREDITI CEDUTI, DA APPLICARSI SUL VALORE NOMINALE DEGLI STESSI A DECORRERE DALLA DATA DI SCADENZA DEBITORE DELLE FATTURE CEDUTE
C163	COMMISSIONE DI FACTORING MENSILE	0,50%	
C165	COMMISSIONE PLUS FACTORING	1,50%	MENSILE DA CALCOLARSI SUI CREDITI IN ESSERE A FINE MESE E/O REGOLATI NEL CORSO DEL MESE
C641	COMMISSIONE MESE PRO SOLVENDO LORDE	0,50%	DA APPLICARSI AL CARICO SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI PER MESI DI DURATA RESIDUA
C648	COMMISSIONE MESE PRO SOLUTO LORDE	1,00%	DA APPLICARSI AL CARICO SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI PER MESI DI DURATA RESIDUA

ALTRE CONDIZIONI E SPESE			
C401	SPESE ISTRUTTORIA PRATICA E REGISTRAZIONE CONTRATTO	€ 2.500	UNA TANTUM
C403	SPESE DI RINNOVO PRATICA	€ 2.500	ANNUALE
C411	SPESE INFORMAZIONI PER DEBITORE	€ 1.200	UNA TANTUM ALL'APERTURA DELLA COPPIA CED-DEB
C412	SPESE RINNOVO INFORMAZIONI DEBITORE	€ 1.200	ANNUALE
C182	SPESE TENUTA CONTO MENSILE	€ 100	
C181	SPESE TRIMESTRALI TENUTA CONTO	€ 100	
C665	CANONE AMMINISTRATIVO MENSILE - OMNICOMPRESIVO	€ 3.000	POSTICIPATO
C666	CANONE AMMINISTRATIVO TRIMESTRALE - OMNICOMPRESIVO	€ 9.000	POSTICIPATO
C667	CANONE AMMINISTRATIVO SEMESTRALE - OMNICOMPRESIVO	€ 12.000	POSTICIPATO
C668	CANONE AMMINISTRATIVO ANNUALE - OMNICOMPRESIVO	€ 24.000	POSTICIPATO
C150	SPESE HANDLING DOCUMENTI FATTURE	€ 25	AL CARICO DA PERCEPIRE PER SINGOLA FATTURA CEDUTA O DOCUMENTO SIMILARE
C153	SPESE PER MODULO CESSIONE	€ 50	
C203	SPESE HANDLING DOCUMENTI: RIBA	€ 30	
C197	RECUPERO SPESE BONIFICI SIA SETIF	€ 50	PER CIASCUN BONIFICO
C669	SPESE PER BONIFICO BIR	€ 50	PER CIASCUN BONIFICO
C184	SPESE PREAVV BONIFICO A BANCA	€ 30	PER BONIFICO
C230	SPESE PER RICHIAMO RIBA	€ 26	CADAUNO PER EFFETTI, DOCUMENTI, E/O ALTRI MEZZI D'INCASSO SIA CARTACEI SIA ELETTRONICI
C204	SPESE ASSEGNO INSOLUTO/PROTEST	€ 100	CADAUNO
C222	SPESE PER INSOLUTI RIBA	€ 100	CADAUNO PER EFFETTI SIA CARTACEI CHE ELETTRONICI
C225	SPESE PER INSOLUTI SDD/R.I.D.	€ 100	CADAUNO
C224	SPESE PER INSOLUTI EFFETTI	€ 100	CADAUNO PER MEZZI DI INCASSO SIA CARTACEI SIA ELETTRONICI
C202	SPESE HANDLING DOCUMENTI: R.I.D.	€ 15	CADAUNA
C189	SPESE NOTIFICA COMUNICAZIONE AL DEBITORE	€ 50	CADAUNA
C238	RECUPERO SPESE VARIE	€ 1.500	
C188	SPESE DICHIARAZIONI USO REVISORI CONTABILI DEL CLIENTE	€ 250	CADAUNA
C187	SPESE POSTALI	€ 20	CADAUNA
C600	SPESE PER TELEFAX	€ 20	CADAUNO
GIORNI VALUTA			
C504	GG VAL LAVOR INC ASSEGNO	15 gg	
C502	VALUTE DI INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO - BONIFICO (LAV)	15 gg	SUCCESSIVI ALLA VALUTA BANCA
C512	VALUTE DI INCASSO ED ACCREDITO	25 gg	

IN CONTO A MEZZO RIBA (LAV)			
C523	GIORNI FISSI SCONTO PER PAGAMENTI A RIMESSA DIRETTA	60 gg	
C525	GIORNI FISSI SCONTO PER PAGAMENTI RIBA	60 gg	
C527	GIORNI FISSI SCONTO PER PAGAMENTI RID	60 gg	
C529	GIORNI FISSI SCONTO PER PAGAMENTI EFFETTI CARTACEI	60 gg	
C534	GG VAL LAVOR ASSEGNI A CEDENTE	15 gg	
C538	VALUTE SU EROGAZIONI A MEZZO BONIFICO	15 gg	GG LAVORATIVI

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo a qualunque titolo dovuta, ed IVA in quanto dovuta.

Saranno inoltre a carico del Fornitore i costi relativi alle iniziative stragiudiziali e giudiziali connessi al recupero dei crediti pro solvendo o divenuti tali, nonché degli interessi, anche ai sensi del D.Lgs 231 del 9.10.2002, oltre alle spese connesse al recupero ed alla tutela dei crediti vantati dal Factor nei confronti del Fornitore e di eventuali coobbligati.

L'applicazione degli oneri economici, avverrà comunque nei limiti del c.d. tasso soglia rilevato ai fini usura.

IL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nei locali e sul sito internet (www.bccfactoring.it) della società di factoring o sul sito internet della Banca d'Italia (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Tassi/Tegm). Per verificare se un tasso di interesse è usuraio, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di riferimento aumentarlo di un quarto cui si aggiunge un ulteriore margine di 4 (quattro) punti percentuali. La differenza tra il tasso limite così determinato ed il tasso medio non può essere, in ogni caso, superiore a 8 (otto) punti percentuali

$$\left[\left(1 + \frac{\text{tasso}}{\text{periodo} \cdot 100} \right)^{\text{periodo}} - 1 \right] \cdot 100$$

RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

Recesso

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto.

Se la società di factoring modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione al cliente con preavviso minimo di sessanta giorni. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede dal contratto entro sessanta giorni.

Il cliente ha diritto di recedere senza spese e di ottenere l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Il Cedente deve rimborsare, entro quindici giorni, la propria esposizione.

Nel contratto Pro Soluta il cedente, anche se non ha più esposizione nei confronti della società di Factoring, deve continuare a segnalare o cedere i crediti nei confronti dei debitori per i quali esiste un rischio pro soluto.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della società di factoring, anche a mezzo di semplice raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica ai seguenti recapiti:

1. BCC Factoring S.p.A. - Via C. Esterle, 11 - 20132 Milano
2. **e – mail:** ufficioreclami@bccfactoring.it;
3. **PEC:** reclamibccf@pec.it

L'intermediario deve rispondere entro trenta giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i trenta giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, rivolgersi alle Filiali della Banca d'Italia, oppure interpellare la società di factoring.

La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it o dal sito della Società www.bccfactoring.it .

- **Conciliatore Bancario Finanziario** (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 ROMA, Tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it, ove potrà ricorrere: i) alla Conciliazione, ii) all'Arbitrato iii) all'Ombudsman – Giurì Bancario. Nel sito il Cliente potrà trovare gli appositi moduli ed i regolamenti che disciplinano i tre servizi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il ricorso all'Ufficio Reclami non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento l'Autorità Giudiziaria oppure, se previsto, un collegio arbitrale.

Ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 un preventivo tentativo di "conciliazione" è condizione di procedibilità dell'eventuale domanda giudiziale relativa a controversie in materia di contratti bancari, finanziari ed assicurativi. Per eventuali controversie si può ricorrere, fra l'altro, all'apposito organismo, abilitato alla conciliazione, presso l'Arbitro Bancario e Finanziario (A.B.F.), avanzando domanda di mediazione, che seguirà le regole di funzionamento proprie di detto organismo. La domanda può essere in alternativa, depositata presso altro organismo abilitato alla mediazione, iscritto all'apposito Registro presso il Ministero di Giustizia.

Legenda relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il foglio informativo

Società di factoring (o factor): oltre alla **BCC FACTORING S.p.A.**, indica il Factor estero o la società (banca) corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

Cedente: l'impresa fornitore cliente del factor, cioè la controparte del contratto di factoring.

Debitore: la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore (cliente cedente) il pagamento di uno o più crediti.

Credito:

- a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi.
- b) quanto il fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.

Cessione: il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre solo gli artt. 1260 e ss. C.C. nel caso dei crediti sub b)

Corrispettivo della cessione di credito: importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle eventuali somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore.

Pagamento del corrispettivo: pagamento operato dalla società di factoring al cliente cedente del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti, o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il cliente cedente medesimo.

Pagamento anticipato del corrispettivo: pagamento operato dalla società di factoring al cliente cedente per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del cliente cedente ed a discrezione della società di factoring prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.

Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte della società di factoring: assunzione da parte della società di factoring del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione del limite massimo dell'importo dei crediti per i quali la società di factoring intende assumersi tale rischio.

Interessi: corrispettivo periodico dovuto dal cliente cedente o dal Debitore ceduto alla società di factoring in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dalla società di factoring o della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito.

Valuta: data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.

Tasso di mora: tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

Commissione di plusfactoring: commissioni calcolate sui crediti in essere scaduti da n 1 (uno) giorni.

Spese handling: spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).

Reclamo: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.

Milano, 3 luglio 2018